

(N. 1410)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 1° dicembre 1950*  
(V. Stampato N. **520-81**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 DICEMBRE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2. marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralecia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono straleciati.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1-bis (nuovo).* — « Le nomine dei professori straordinari in seguito a concorso ed i trasferimenti dei professori di ruolo hanno luogo con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su deliberazione della competente facoltà o scuola, adottata a maggioranza dei professori di ruolo del Consiglio della facoltà o della scuola, ed alla quale partecipano i professori di ruolo e fuori ruolo e quelli che fanno parte del Consiglio a norma del disposto di cui al 2° comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Le nomine hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, le nomine stesse entro il 1° febbraio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

## DECRETO LEGISLATIVO

2 MARZO 1948, N. 161

*Proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.*

## Art. 1.

Le nomine di vincitori di concorsi a cattedre universitarie ed i trasferimenti di professori universitari per l'anno 1947-48 possono essere disposti con decorrenza posteriore al 1° dicembre 1947, ma non posteriore al 31 marzo 1948.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 1-bis (nuovo).

Le nomine dei professori straordinari in seguito a concorso ed i trasferimenti dei professori di ruolo hanno luogo con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su deliberazione della competente facoltà o scuola, adottata a maggioranza dei professori di ruolo del Consiglio della facoltà o della scuola, ed alla quale partecipano i professori di ruolo e fuori ruolo e quelli che fanno parte del Consiglio a norma del disposto di cui al 2° comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Le nomine hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, le nomine stesse entro il 1° febbraio.

## Art. 2.

*Identico.*